Familia
ISSN 2531-6796
Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa
Pacini Giuridica

Esperibilità dell'azione *ex* art. 524 c.c. anche nell'ipotesi in cui il debitore abbia perso il diritto di accettare l'eredità a seguito di *actio interrogatoria*

di LUCA COLLURA

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'ambito applicativo dell'istituto di cui all'art. 524 c.c. e, in particolare, sulla sua applicabilità, oltre che al caso di rinuncia, anche a quello di perdita del diritto di accettare l'eredità per eventi diversi dalla rinuncia formale.

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte nasce allorquando Caio evoca in giudizio Tizio chiedendo al Tribunale adito di essere autorizzato ad accettare, in nome e in luogo del suo debitore, l'eredità di Tizione, cui Tizio era chiamato in concorso con altri, dopo che lo stesso aveva perduto il diritto di accettarla per infruttuoso decorso del termine a lui concesso dall'Autorità giudiziaria a seguito dell'esperimento dell'*actio interrogatoria* (art. 481 c.c.).

Il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea. La Corte di appello, invece, in riforma del *decisum* del giudice di prime cure, accoglieva la domanda di Caio.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorreva quindi per Cassazione Tizio, eccependo, per quanto qui di nostro interesse, violazione e falsa applicazione dell'art. 524 c.c., in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabile l'istituto *de quo* anche al caso di perdita del diritto di accettare a seguito del decorso del termine conseguente all'azione di cui all'art. 481 c.c., atteso che la disposizione di legge chiaramente prevede che l'impugnazione di cui all'articolo in esame è possibile solo in caso di "rinunzia" all'eredità, presupponendo dunque un espresso atto di rinuncia.

La Corte di Cassazione, tuttavia, rigetta il ricorso.

Nell'addivenire alla propria decisione gli ermellini ricordano come sia invero dibattuto se l'art. 524 c.c. sia applicabile al solo caso di rinuncia espressa all'eredità o anche a fattispecie che, per quanto ad essa paragonabili *quoad effectum*, siano però ontologicamente diverse (per es.: prescrizione del diritto di accettare o perdita di esso a seguito di *actio interrogatoria*). Nello specifico, precisa la Corte, mentre una parte assolutamente maggioritaria della dottrina[1]

[1] Si vedano G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, IV[a] ed., Milano, 2015, 331, secondo il quale: «L'atto contro cui si rivolge l'azione del creditore del rinunziante è la rinunzia […]. Nessun rimedio è invece concesso ai creditori

sostiene la tesi per cui l'azione prevista dall'articolo *de quo* sia esperibile solo a fronte di una rinuncia formale, la giurisprudenza di legittimità[2] ha ormai da quasi tre lustri affermato che i creditori possono impugnare la "rinuncia" all'eredità da parte del loro debitore quando la stessa discenda dal decorso del termine a lui concesso a seguito di ricorso *ex* art. 481 c.c.

Proprio a questa opinione la Suprema Corte ha ritenuto di dover dare seguito, osservando, tra l'altro, che a tale interpretazione spingerebbe anche il principio di uguaglianza (sostanziale), in quanto sarebbe irragionevole accordare tutela al creditore di chi rinuncia all'eredità e non a quello del chiamato il cui diritto di accettare è stato perso per decorso del termine di decadenza fissato *ex* art. 481 c.c., trattandosi di due situazioni analoghe sotto il profilo del nocumento arrecato al creditore.

Condivisibile pare la soluzione prospettata dalla Cassazione. Nessun dubbio sussiste, infatti, sulla circostanza per cui il pregiudizio sofferto dal creditore di chi sia chiamato ad un'eredità e vi rinunci sia in tutto e per tutto coincidente con quello sofferto dal creditore di colui che, chiamato ad un'eredità, rimanga inerte e faccia altresì trascorrere inutilmente il termine per accettare o rinunciare a lui concesso dal giudice a seguito di esperimento di *actio interrogatoria*. Né, in questi casi, si è venuta a creare una situazione di inerzia "qualificata"[3] da parte del creditore: nel primo perché il debitore l'ha "anticipato" rinunciando all'eredità a lui offerta prima del termine di prescrizione, iniziando così a decorrere il termine quinquennale espressamente previsto dall'art. 524, comma 2, c.c.; nel secondo perché il creditore ha agito a tutela dei propri interessi esperendo un'*actio interrogatoria*[4].

---

nell'ipotesi in cui il debitore non abbia compiuto un vero e proprio atto di rinunzia, ma abbia perduto il diritto di accettare per fatti di natura diversa: prescrizione (art. 480), decadenza (artt. 481 e 487, ultimo comma)»; C. ROMEO, *L'acquisto dell'eredità*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, 2009, 1216. *Contra*, avendo proposto di estendere l'applicazione della disposizione in commento anche al caso in esame, S. PARDINI, *Impugnazione della rinunzia e autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante*, in *Riv. not.*, 1992, 760 ss.

[2] Cass. civ., 29 marzo 2007, n. 7735, secondo cui: «In caso di rinuncia all'eredità o di unitile decorso del termine all'uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 c.c.»; Cass., 23 luglio 2020, n. 15664.

[3] Con ciò intendendo un'inerzia perdurata fino al decorso del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 480 c.c., momento fino al quale sarebbe potenzialmente permesso al creditore di ricorrere *ex* art. 481 c.c. per richiedere la fissazione al suo creditore di un termine inferiore per dire se accetta o rinuncia.

[4] Lo stesso vale laddove ad esperire l'*actio interrogatoria* sia stato un interessato diverso dal creditore che poi voglia agire ai sensi dell'art. 524 c.c., perché, a ben vedere, anche in questo caso il creditore è stato "anticipato" nel suo agire, con l'unica differenza che, anziché dal debitore, è stato anticipato da un altro soggetto, delle cui determinazioni il creditore poteva anche non essere a conoscenza e dal cui comportamento egli non può certo essere pregiudicato vedendosi negare la possibilità di esperire l'azione di cui all'art. 524 c.c. (almeno fintanto che

Altrettando fondata pare altresì la tesi, sempre di matrice giurisprudenziale[5], per cui non è invece possibile l'esperimento dell'azione in commento laddove il debitore abbia fatto prescrivere il diritto di accettare per decorso del termine previsto dall'art. 480 c.c. In tal caso, infatti, all'inerzia (più o meno dolosa o più o meno colpevole) del debitore si affianca l'inerzia (questa sì certamente colpevole) del creditore, il quale, per tutelare le proprie ragioni, avrebbe potuto adire il Tribunale *ex* art. 481 c.c. ed invece è rimasto ad attendere per un decennio che il proprio debitore si determinasse su cosa fare dell'eredità lui offerta. Concedendo l'esperimento dell'azione di cui all'art. 524 c.c. in un caso del genere, come giustamente osservato dalla giurisprudenza[6], si finirebbe per «rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidavano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale».

Ciò detto, può quindi riassumersi l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ambito applicativo dell'azione prevista dall'art. 524 c.c. come segue:

a) nonostante la disposizione di legge faccia riferimento *apertis verbis* alla «rinunzia» all'eredità, deve ritenersi che il suo ambito applicativo non sia limitato solo ai casi in cui si sia di fronte ad un formale atto di dismissione dell'eredità (*i.e.* una rinuncia propriamente detta) ma che questo si estenda anche ai casi di perdita del diritto di accettare diversi dalla prescrizione *ex* art. 480 c.c.;
b) è quindi possibile esperire l'azione *de qua* sia in caso di rinuncia all'eredità da parte del chiamato sia laddove lo stesso perda il diritto di accettare per decorso del termine breve a lui concesso a seguito di un'*actio interrogatoria*, medesimo essendo il pregiudizio sofferto dai suoi creditori in un caso e nell'altro e non essendosi ancora verificata un'ipotesi di inerzia "qualificata" da parte loro;
c) non è invece possibile esperire l'azione in parola ove il chiamato, rimasto inerte, faccia trascorrere infruttuosamente il termine di prescrizione previsto dall'art. 480 c.c., perché, in tal caso, la colpevole inerzia del creditore, che si somma a quella (non interessa se

non sia decorso il termine di cinque anni dalla rinuncia, quanto meno perché così ha previsto il legislatore, consentendo di ritenere che, se il creditore non ha agito entro detto termine, si sia di fronte ad un caso di inerzia "qualificata" nel senso già chiarito alla nota precedente).

[5] Cass., 23 luglio 2020, n. 15664.

[6] Così la pronuncia di cui alla nota precedente.

dolosa o colposa) del debitore, è motivo sufficiente per escludere che allo stesso possa accordarsi tutela se, fino a quel momento, egli stesso non ha in alcun modo agito per salvaguardare i propri interessi.